

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;

d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.

1. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

1. 01. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

(Informazione ai genitori sull'assenza dalle scuole).

1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

1. 02. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Incentivi all'acquisto).

1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.

1. 03. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 04. I Relatori.

TIT.

Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.

***Tit. 1.** I Relatori.

Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.

***Tit. 2.** Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.